

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 c.p.c.

Per la Dott.ssa **Autunno Giorgia** (C.F. TNNGRG94B56D643L), nata a Foggia (FG) il 16 febbraio 1994, e residente a Mantova (MN) in Via Roma, 11, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7722955) e dall'avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7722955), e Floriana Rosy Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; PEC florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, giusta procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917722955, ovvero ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it;

- Ricorrente

CONTRO

- il **Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale del personale e della Formazione - Ufficio IV - Gestione del Personale** (C.F. 97591110586), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente sede legale in Via Arenula, n. 70 - 00186 Roma (RM);
- la **Corte d'Appello di Brescia** (C.F. 98049460177), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente sede legale in Via Lattanzio Gambara, 40 - 25124 Brescia (BS);
- il **Tribunale di Mantova** (C.F. 80027900200), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente sede legale in Via Carlo Poma, 13 - 46100 Mantova (MN);

- Resistenti

AVVERSO E PER LA DISAPPLICAZIONE



- della graduatoria definitiva della selezione comparativa afferente alla figura professionale di Tecnico di amministrazione, per il Distretto di Corte d'Appello di Brescia, adottata dalla Commissione in data 01.07.2026, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- dell'Avviso del 30.06.2026 e del relativo elenco allegato, pubblicato sul sito web della resistente, con cui è stata disposta la proroga dei contratti a tempo determinato ai sensi del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 recante *"Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024"*, nella parte in cui non è incluso il nominativo della ricorrente;
- dell'Avviso del 30.06.2026, pubblicato sul sito web della resistente, con cui è stata disposta la convocazione dei vincitori della procedura *de qua*, nella parte in cui non è incluso il nominativo della ricorrente;
- dell'Avviso del 26.06.2026, pubblicato sul sito web della resistente, con cui è stata approvata la graduatoria della selezione comparativa afferente alla figura professionale di Tecnico di amministrazione, per il Distretto di Corte d'Appello di Brescia, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- delle piante organiche relative al profilo di Tecnico d'Amministrazione del Ministro della Giustizia, con riferimento al Distretto di Corte d'Appello di Brescia, nella parte in cui sono previste n. 13 unità, in luogo di 17;
- di tutti gli atti del procedimento seguito dalla p.a. per addivenire all'adozione del diniego impugnato;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso il Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, reclutato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e s.m.i, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, da inquadrarsi nell'Area Funzionari del Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, nella parte in cui dovesse interpretarsi quale lesivo dei diritti della ricorrente;



-degli atti e pareri, di estremi non conosciuti, adottati dall'amministrazione procedente nel corso dell'istruttoria eseguita nel caso di specie, laddove dovessero ritenersi lesivi dei diritti dell'odierna ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo dei diritti dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;

PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ

E/O PER LA DISAPPLICAZIONE

dell'art. 16, comma 9, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, nella parte in cui prevede che *“Al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.”* per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost.;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria finale definitiva della selezione comparativa afferente alla figura professionale di Tecnico di amministrazione, per il Distretto di Corte d'Appello di Brescia, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante e, per l'effetto, di essere assunta a tempo pieno e indeterminato presso il suddetto Ufficio;

Si premette in

FATTO

1. – La dott.ssa Autunno ha partecipato al «Concorso pubblico per il reclutamento, a tempo determinato, di un contingente complessivo di 5410 unità di personale non dirigenziale - Ministero della Giustizia - Tecnico di Amministrazione» (G.U.R.I. 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 26 del 1 aprile 2022),



selezionando, in sede di domanda di partecipazione, il Distretto di Corte d'Appello di Bari (Codice AMM-BA) quale sede prescelta ai fini del successivo impiego.

Avendo la stessa proficuamente superato tutte le fasi selettive, si è collocata nella graduatoria distrettuale per la sede di Bari, quale idonea non vincitrice.

La stessa è, quindi, rimasta in attesa di uno scorrimento della predetta graduatoria, precisamente ai fini della propria “chiamata” presso la sede di Bari che, come anticipato, è stata l'unica sede scelta in sede di partecipazione al concorso.

Cionondimeno, in via del tutto inaspettata, con provvedimento del 15 giugno 2023 la p.a. intimata ha disposto il secondo scorrimento delle graduatorie ancora capienti, unificate per ciascun profilo su base di punteggio, a vantaggio dei profili e i distretti mancanti di graduatoria o con graduatoria incapiante che, per tale ragione, non sono stati interessati dal primo scorrimento.

In quella occasione, dunque, la ricorrente è stata convocata ai fini della scelta delle sedi territoriali ed è stata assegnata alla sede di Mantova, ove ha preso servizio in data 23.06.2023, a seguito della firma del contratto di lavoro.

In altri termini, la ricorrente è stata inserita nello scorrimento nazionale ed è stata convocata ai fini della scelta delle sedi territoriali ed è stata assegnata alla sede di Brescia, ove ha preso servizio in data 30.06.2023, a seguito della firma del contratto di lavoro.

In particolare, giova segnalare sin d'ora che la ricorrente, pur avendo esplicitamente indicato in sede di partecipazione alla selezione la sede di Bari quale destinazione ambita - anche in considerazione della propria situazione personale e familiare - ha accettato la sede di Brescia al fine di non perdere la *chance* di rientrare nella procedura di stabilizzazione di cui si parlerà *infra*.

Ed invero, nel Provvedimento Protocollo D.O.G. n. 9816.ID del 14 giugno 2023, pubblicato sul sito web della p.a. in data 15.06.2023, il Ministero odierno intimato ha espressamente previsto l'ipotesi della stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 (tra cui, dunque, vi rientra a pieno titolo anche la ricorrente).

La ricorrente, dunque, ha deciso di sottoscrivere il proprio contratto di lavoro, in data 23 giugno 2023 e ha affrontato (con non poche difficoltà) il trasferimento presso Mantova.



Occorre, a questo punto, rappresentare a Codesto Ill.mo Giudice la peculiare situazione personale e familiare della ricorrente, che assume rilevanza dirimente nel caso di specie, anche al fine di dimostrare l'attualità e imminenza del pregiudizio subito dalla stessa.

In data 2 settembre 2026, infatti, la dott.ssa Autunno contrarrà matrimonio con il proprio compagno, residente a Foggia.

Nonostante la residenza del nucleo familiare della ricorrente sia - per ovvi motivi - radicata a Foggia, la stessa ha comunque affrontato numerosi sacrifici al fine di poter accedere all'impiego ambito, con evidenti conseguenze sul piano economico, organizzativo e, non per ultimo, emotivo.

Sicché la stessa, intenzionata a non perdere la guadagnata progressione in carriera, anche al fine di poter ottenere un trasferimento presso la sede di Foggia per ricongiungersi al proprio futuro coniuge, ha partecipato alla procedura di stabilizzazione indetta dal Ministero intimato.

2. - Ed invero, con avviso del 16.03.2026, è stato pubblicato il Provvedimento Protocollo m_dg.DOG.16/03/2026.0003248.ID relativo alla figura di "Tecnico di amministrazione" per un totale di 712 posti: più nel dettaglio, è stato prevista una *"Selezione comparativa distrettuale, funzionale alla stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato delle unità di personale assunte con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi degli artt. 11 e 13 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, che abbiano prestato servizio continuativo nella qualifica ricoperta presso gli Uffici centrali e Uffici giudiziari di primo e secondo grado per almeno dodici mesi e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti, da inquadrarsi in conformità con i profili professionali/famiglia sussistenti al termine della selezione, nel numero di 712 unità, per ciò che si riferisce al personale in servizio nel profilo di Tecnico di amministrazione, che sarà ripartito, per i singoli distretti, all'esito della rimodulazione delle piante organiche"*.

La selezione è stata articolata nei termini di seguito riportati:

- i) prova scritta;
- ii) valutazione dei titoli.

Segnatamente, per quanto concerne la prova d'esame, l'art. 6 del bando dispone che *"1. La prova d'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta tramite somministrazione di un questionario di*



trenta quesiti situazionali volto a verificare le competenze specifiche e trasversali dei candidati tra quelle sotto riportate: a) Conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento del Ministero della giustizia nelle sue articolazioni centrali e territoriali; b) competenze trasversali essenziali per costruire relazioni efficaci all'interno dell'ambiente di lavoro; c) Competenze tecniche (teoriche e pratiche) relative al profilo professionale di appartenenza;".

Con riferimento, poi, alla valutazione dell'anzianità di servizio, è stato previsto che "Ai candidati è riconosciuto un punteggio per l'anzianità di servizio, nel profilo, fino ad un massimo di 30 punti, come di seguito riportato: ✓ 17 punti per i candidati che hanno maturato 12 mesi completi di anzianità di servizio alla data del 30 giugno 2026; 17 ✓ + 0,325 punti per ogni mese aggiuntivo di anzianità superiore all'anzianità di 12 mesi di servizio completi ✓ +0,325 punti per ogni frazione di mese pari o superiore a 16 giorni" (cfr. art. 7 del bando).

In relazione, invece, ai titoli di studio, sono stati previsti i seguenti criteri di attribuzione del punteggio: "È attribuito il punteggio fino ad un massimo di 30 punti in ragione dei "Titoli di studio" conseguiti fino alla data del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, sulla base dei seguenti criteri:

a) Titolo di studio più elevato posseduto: - Diploma di laurea triennale – punti 24; - Diploma di laurea specialistica (3+2) o magistrale o vecchio ordinamento - punti 27; 18

b) Ulteriori titoli di studio posseduti: - Diploma di laurea triennale – punti 0,50; - Master universitari di primo livello – punti 0,50 - Diploma di laurea specialistica (3+2) o ciclo unico o vecchio ordinamento – punti 1 - Master universitari di secondo livello punti 1; - Diploma di scuola di specializzazione - punti 1 - Dottorato di ricerca, abilitazioni o iscrizioni ad albi di professioni controllate e/o vigilate dal Ministero - punti 1,50

2. Per i titoli di cui alla lettera a) è attribuito il punteggio per il titolo di studio più elevato posseduto.

Per i titoli di cui alla lettera b) il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 3,00." (cfr. art. 8 del bando).

3. - Come già anticipato, l'odierna ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso di stabilizzazione, ha presentato regolarmente la propria candidatura per il Distretto di Corte d'Appello di Brescia (ove, si ripete, presta servizio a far data dal 23.06.2023), dichiarando in particolare il possesso del titolo di preferenza per aver prestato lodevole servizio e, con riferimento



ai titoli di studio, il possesso della Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, di una specializzazione e dell'Abilitazione all'esercizio della professione forense.

La dott.ssa Autunno è stata, dunque, ammessa a partecipare alla selezione ed è stata convocata ai fini dell'espletamento della prova d'esame, che si è tenuta lo scorso 27 maggio; una volta conclusa la fase selettiva, la ricorrente ha appurato di aver superato la prova scritta ottenendo il massimo punteggio (30 pt).

Pertanto, sulla base di quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione, la ricorrente ha diritto al punteggio complessivo pari a 84,3 pt, così ripartito:

- 30 pt per la prova scritta;
- 27 pt per la Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza;
- 1 pt per la Scuola di Specializzazione;
- 1,5 pt per l'abilitazione forense;
- 17 punti per i 12 mesi completi di anzianità di servizio alla data del 30 giugno 2026;
- 7,8 pt per ulteriori 24 mesi completi di anzianità di servizio alla data del 30 giugno 2026.

4. - In data 26.06.2026, sono state rese note sul sito dell'Amministrazione le graduatorie distrettuali provvisorie (di cui all'articolo 9, comma 1, del bando).

A questo punto, la dott.ssa Autunno, suo malgrado, ha appreso di non essere stata inclusa nell'elenco dei vincitori del Distretto di Corte d'Appello di Brescia e, quindi, di essere stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione.

Innanzitutto, occorre sin d'ora rappresentare la peculiare tempistica con cui la p.a. ha scandito le fasi della procedura in esame, caratterizzata da un susseguirsi (quasi alluvionale) di avvisi pubblicati quotidianamente sul sito web all'uopo dedicato (rinvenibile al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1496030).

Ed infatti, con successivo avviso del 29 giugno u.s., il Ministero ha formalmente convocato i vincitori della procedura il giorno 1° luglio 2026, presso le sedi delle Corti d'appello, Corte di Cassazione e Amministrazione centrale di destinazione: nell'elenco delle sedi allegato al suddetto avviso, con particolare riferimento al Distretto di Brescia, è stata resa nota la seguente ripartizione di posti (tot. 13):





Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

BRESCIA	Corte D'appello di Brescia	1
BRESCIA	Tribunale di Brescia	3
BRESCIA	Tribunale di Cremona	1
BRESCIA	Tribunale di Bergamo	1
BRESCIA	Procura della Repubblica c/o Tribunale di Bergamo	3
BRESCIA	Procura della Repubblica c/o Tribunale di Brescia	2
BRESCIA	Procura della Repubblica c/o Tribunale di Cremona	1
BRESCIA	Procura della Repubblica c/o Tribunale di Mantova	1

Ciò deriva unicamente da un macroscopico errore avvenuto in sede di definizione delle piante organiche del Ministero della Giustizia: in tale occasione infatti, per il Distretto di Corte d'Appello di Brescia sono state previste 13 unità, in luogo delle 17 effettive!

Corte di Appello	Ufficio	Località	TECNICI DI AMMINISTRAZIONE	AUPP
BRESCIA	C.A.	BRESCIA	1	32
BRESCIA	P.G.	BRESCIA	0	1
BRESCIA	P.R.	BERGAMO	3	5
BRESCIA	P.R.	BRESCIA	2	1
BRESCIA	P.R.	CREMONA	1	1
BRESCIA	P.R.	MANTOVA	1	2
BRESCIA	P.R.M.	BRESCIA	0	0
BRESCIA	T.	BERGAMO	1	33
BRESCIA	T.	BRESCIA	3	68
BRESCIA	T.	CREMONA	1	12
BRESCIA	T.	MANTOVA	0	16
BRESCIA	T.M.	BRESCIA	0	6
BRESCIA	T.SOR./U.SOR.	BRESCIA	0	2
BRESCIA	U.SOR.	MANTOVA	0	2
BRESCIA Totale			13	181

Detto in altri termini, la p.a. ha erroneamente calcolato 13 unità di Tecnici di Amministrazione allocati presso il Distretto di Corte d'Appello di Brescia e ha proceduto, dunque, a stabilizzare tutte le 13 unità indicate, risultate infatti vincitrici.

Peraltro, il "taglio" da 17 a 13 unità è stato effettuato non facendo riferimento ai posti previsti dalla pianta organica originaria del distretto di Brescia (che per l'appunto prevede oltre 30 posti), bensì al personale effettivamente in servizio, ridotto per l'appunto a sole 17 unità.

Il 30 giugno u.s., poi, parte intimata ha approvato la graduatoria definitiva dei vincitori per il Distretto di Brescia, confermando quella già pubblicata lo scorso 26 giugno: anche in tale



occasione, dunque, la ricorrente è stata del tutto escluso dal novero dei candidati aventi diritto alla stabilizzazione.

Tuttavia, confidando nel buon esito della procedura, a fronte di ben 36 mesi di servizio svolto egregiamente e ininterrottamente presso la Corte d'Appello di Brescia (distante, si ripete, dalla propria residenza), la ricorrente nutriva una legittima aspettativa di rientrare quantomeno nell'elenco dei candidati destinatari della proroga del contratto di lavoro: ed infatti, con idoneo provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione è stata disposta la proroga al 30 settembre 2026, dei contratti stipulati a tempo determinato con il personale reclutato nell'ambito del P.N.R.R., secondo le specifiche del richiamato decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 e del decreto ministeriale attuativo dello stesso.

Nel medesimo avviso, però, il Ministero ha precisato che *"...il personale interessato da detto provvedimento è esclusivamente quello ad oggi in servizio nei profili di Tecnico di amministrazione e Addetto U.P.P. che sia risultato idoneo non vincitore delle graduatorie distrettuali, risultanti dalle rispettive selezioni comparative distrettuali, avviate con i bandi del 16 marzo 2026 e 20 marzo 2026 per il solo codice TS/VE, da parte dell'Organizzazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, numero 113, e che, in aggiunta, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio a tempo determinato per un periodo inferiore a trentasei mesi"*.

Detto in altri termini, è stata prevista la proroga dei contratti unicamente per il personale che non è stato collocato nella graduatoria dei vincitori della stabilizzazione e che non ha maturato un periodo di anzianità di servizio pari a min. 36 mesi al 30.09.2026.

La ricorrente, tuttavia, non rientra in tale previsione, avendo la stessa già maturato il periodo minimo di 36 mesi previsto dalla *lex specialis*.

Ciò che, però, appare del tutto assurdo e paradossale è che, con specifico riferimento al Distretto di Corte d'Appello di Brescia (di interesse della ricorrente), non è stato pubblicato alcun elenco di legittimati alla proroga dei contratti di lavoro, poiché tutti i candidati partecipanti alla procedura comparativa sono risultati vincitori: tutti, eccetto l'odierna ricorrente e altre 3 candidate (Accursio Serena, Lattuca Dafne, Nicotra Valentina).



Ed infatti, a fronte di 17 tecnici di amministrazione in servizio, ne sono stati stabilizzati unicamente 13, a causa dell'errore commesso in sede di definizione delle piante organiche.

Pertanto, in data 01.07.2026, mentre tutti i candidati interessati sono stati convocati presso la sede della Corte d'Appello di Brescia al fine di scegliere la sede di destinazione e stipulare il relativo contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, l'odierna ricorrente (unitamente alle altre 3 candidate su indicate) è rimasta esclusa definitivamente dalla procedura, incorrendo nella scadenza del proprio contratto di lavoro (stipulato a tempo determinato) e, per l'effetto, ha definitivamente concluso - certamente non per suo volere - la propria esperienza lavorativa presso il Ministero oggi intimato.

5. - Colta da non poco stupore, rammarico e frustrazione, la ricorrente ha immediatamente (lo scorso 29 giugno) inviato, congiuntamente alle altre 3 candidate interessate, una richiesta in autotutela volta a ottenere la rettifica delle graduatorie provvisorie, nonché chiarimenti in merito alla procedura di proroga dei contratti di lavoro.

In particolare, la ricorrente ha correttamente rappresentato che, a seguito di attenta verifica delle singole graduatorie distrettuali provvisorie, è emerso che a livello nazionale soltanto le quattro dipendenti sopracitate, risultate idonee non vincitrici del Distretto di Brescia, siano rimaste escluse dalla stabilizzazione pur avendo maturato, alla data del 30 giugno 2026, il requisito dei 36 mesi di servizio, a fronte della stabilizzazione, in altri Distretti, di personale assunto con successivi scorrimenti e dotato, pertanto, di minor anzianità di servizio.

Pertanto, è stato altresì segnalato che, successivamente al primo scorrimento della graduatoria concorsuale ove la stessa è collocata, per il Distretto di Bari (ovvero quello ambito dalla ricorrente), è stato disposto un ulteriore scorrimento distrettuale in data 20 febbraio 2024, dunque circa 8 mesi dopo l'immissione in servizio a Brescia: ebbene, i candidati assunti mediante tale successivo scorrimento risultano oggi destinatari della procedura di stabilizzazione, mentre la ricorrente (e le altre 3 dottoresse escluse), pur avendo iniziato il servizio con maggiore anticipo, sono le uniche Tecniche di Amministrazione sull'intero territorio nazionale a rimanere escluse, pur in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando.



La richiesta è stata inoltrata agli Uffici del Ministero della Giustizia competenti per la procedura (Ufficio III – Concorsi e inquadramenti, Ufficio IV – Gestione del personale), nonché ai Presidenti e ai Dirigenti delle Corti di Appello e dei Tribunali interessati (Brescia e Mantova).

La ricorrente ha quindi atteso un riscontro alla suddetta richiesta, fiduciosa in un atteggiamento comprensivo da parte della propria Amministrazione.

Nell'attesa di ottenere un riscontro formale, la suddetta richiesta è stata altresì trasmessa da parte della Presidente della Corte d'Appello di Brescia (dott.ssa Giovanna Di Rosa), di intesa con il Presidente del Tribunale di Brescia dott. Stefano Scati: in quella occasione, sono state peraltro evidenziate “...le gravi e perduranti scoperture di personale che gravano in questo distretto” ed è stata richiesta l'assunzione delle 4 unità escluse dalla graduatoria, segnalando altresì che le dipendenti in questione “...hanno maturato in questi anni esperienza e competenze e che risultano indispensabili per la gestione delle attività amministrative negli Uffici”.

Tuttavia, nel perdurante silenzio della p.a., l'odierna vicenda ha suscitato non poche perplessità anche in ambiente sindacale: lo scorso 1 luglio, infatti, è stata trasmessa un'ulteriore richiesta di analogo tenore rispettivamente da parte di Confintesa FP e CISL FP.

In particolare, ciò che assume particolare rilevanza è che, a fronte di n. 712 posti di Tecnici d'Amministrazione destinatari della conversione del contratto le quattro Funzionarie in servizio a Brescia risultano **le uniche in tutta Italia** rimaste prive di ogni prospettiva, non essendo state stabilizzate e restando al tempo stesso escluse, per effetto dell'anzianità maturata, dalla proroga.

Peraltro, la questione era stata già sollevata anche da parte dell'Associazione Dirigenti Giustizia, che nel settembre dello scorso anno, aveva inviato una nota indirizzata al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, e al Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero: nella suddetta nota, è stato esplicitamente riferito che la stabilizzazione del personale precario del Ministero della Giustizia “*...è fondamentale per garantire continuità e qualità dei servizi giudiziari, evitando la perdita di competenze preziose*”, soggiungendo altresì che “*...il danno della perdita del personale PNRR in tutte le categorie determinerebbe negli uffici giudiziari una paralisi delle attività difficilmente rimediabile, con buona pace di tutti gli sforzi sostenuti finora per l'efficientamento del servizio Giustizia*”.



Nonostante dunque la mobilitazione da parte delle sigle sindacali, nonché della stessa Dirigenza degli Uffici giudiziari interessati, ad oggi la ricorrente non ha mai ricevuto alcun riscontro formale da parte della p.a. e si trova, dunque, disoccupata!

Così operando la p.a. ha, quindi, omesso del tutto di svolgere quell'oculato bilanciamento di interessi che nel caso di specie avrebbe dovuto direzionare il proprio potere decisionale, in linea con la *ratio* degli istituti che vengono in rilievo.

Il procedimento amministrativo gravato è stato, quindi, irrimediabilmente inficiato da manifesta irragionevolezza e illogicità e, al fine di non arrecare gravissimi e irreparabili pregiudizi alla sfera giuridica della ricorrente, merita di essere immediatamente censurato.

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti motivi in

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DI CODESTO ON.LE TRIBUNALE

Questo procuratore, preliminarmente, evidenzia come la ricorrente lamenti l'illegittima esclusione dalla procedura di stabilizzazione indetta dal Ministero intimato, ai fini della conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il *petitum* del presente giudizio è costituito da un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente di essere immediatamente assunta presso l'Ufficio di destinazione con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali impugnati non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.

In definitiva, le doglianze della parte ricorrente si collocano in una fase successiva allo svolgimento della procedura concorsuale e, segnatamente, investono le modalità con cui l'Amministrazione ha escluso la ricorrente dal novero dei candidati legittimati a essere assunti con contratto a tempo



indeterminato: in applicazione del criterio del *petitum* sostanziale, pertanto, la parte ricorrente invoca una tutela riconducibile nel *genus* dei diritti soggettivi.

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DI CODESTO ON.LE TRIBUNALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile.

Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero della Giustizia, trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato, il Legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, pertanto, si ritiene che competente a pronunciarsi in merito all'odierno ricorso sia il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, in quanto Foro presso cui la ricorrente ha firmato il relativo contratto di lavoro di cui si chiede la conversione.

1. SULL'ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DAL NOVERO DEI VINCITORI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA LEX



SPECIALIS - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Secondo quanto già rappresentato in narrativa, l'odierna Amministrazione resistente ha illegittimamente (e senza neppure addurre alcuna motivazione a riguardo) escluso l'odierna ricorrente dal novero dei candidati vincitori della procedura di stabilizzazione del personale precario del Ministero della Giustizia.

Procedendo con ordine, l'odierna ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha partecipato alla procedura di stabilizzazione del personale precario del Ministero della Giustizia: a seguito del superamento della prova selettiva, sulla base dei titoli dichiarati in domanda di partecipazione, la stessa ha diritto a ottenere un punteggio pari a 84,3 pt.

Nella graduatoria provvisoria (nonché in quella definitiva), però, l'odierna ricorrente non è stata inclusa, unitamente alle altre 3 funzionarie in servizio, le quali dunque sono state tutte escluse dalla procedura.

Ciò, come si è già detto, deriva unicamente da un macroscopico errore avvenuto in sede di definizione delle piante organiche del Ministero della Giustizia: in tale occasione infatti, per il Distretto di Corte d'Appello di Brescia sono state previste 13 unità, in luogo delle 17 effettive!

Corte di Appello	Ufficio	Località	TECNICI DI AMMINISTRAZIONE	AUPP
BRESCIA	C.A.	BRESCIA	1	32
BRESCIA	P.G.	BRESCIA	0	1
BRESCIA	P.R.	BERGAMO	3	5
BRESCIA	P.R.	BRESCIA	2	1
BRESCIA	P.R.	CREMONA	1	1
BRESCIA	P.R.	MANTOVA	1	2
BRESCIA	P.R.M.	BRESCIA	0	0
BRESCIA	T.	BERGAMO	1	33
BRESCIA	T.	BRESCIA	3	68
BRESCIA	T.	CREMONA	1	12
BRESCIA	T.	MANTOVA	0	16
BRESCIA	T.M.	BRESCIA	0	6
BRESCIA	T.SOR./U.SOR.	BRESCIA	0	2
BRESCIA	U.SOR.	MANTOVA	0	2
BRESCIA Totale			13	181

Nè tantomeno la ricorrente ha potuto beneficiare della proroga del contratto di lavoro già stipulato, a causa dell'illegittima previsione di cui al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, che sul punto dispone "...il personale interessato da detto provvedimento è esclusivamente quello ad oggi in



servizio nei profili di Tecnico di amministrazione e Addetto U.P.P. che sia risultato idoneo non vincitore delle graduatorie distrettuali, risultanti dalle rispettive selezioni comparative distrettuali, avviate con i bandi del 16 marzo 2026 e 20 marzo 2026 per il solo codice TS/VE, da parte dell'Organizzazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, numero 113, e che, in aggiunta, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio a tempo determinato per un periodo inferiore a trentasei mesi".

Ciò che, però, appare del tutto assurdo e paradossale è che, con specifico riferimento al Distretto di Corte d'Appello di Brescia (di interesse della ricorrente), non è stato pubblicato alcun elenco di legittimati alla proroga dei contratti di lavoro, poiché tutti i candidati partecipanti alla procedura comparativa sono risultati vincitori: tutti, eccetto l'odierna ricorrente e altre 3 candidate (Accursio Serena, Lattuca Dafne, Nicotra Valentina).

Pertanto, in data 01.07.2026, mentre tutti i candidati interessati sono stati convocati presso la sede della Corte d'Appello di Brescia al fine di scegliere la sede di destinazione e stipulare il relativo contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, l'odierna ricorrente (unitamente alle altre 3 candidate su indicate) è rimasta esclusa definitivamente dalla procedura, incorrendo nella scadenza del proprio contratto di lavoro (stipulato a tempo determinato) e, per l'effetto, ha definitivamente concluso - certamente non per suo volere - la propria esperienza lavorativa presso il Ministero oggi intimato.

Così operando la p.a. ha, quindi, commesso un errore macroscopico che è costato, a danno della ricorrente, la definitiva perdita del posto di lavoro.

L'assoluta irragionevolezza dell'operato dell'Amministrazione emerge in maniera ancora più lampante se si fa riferimento alle puntuali previsioni legislative che, nel caso odierno, sono state del tutto disattese da parte dell'intimata.

Ricostruendo brevemente il quadro normativo in questione, la figura dei Tecnici di Amministrazione rientra a pieno titolo nella previsione di cui al d.l. 80/2021 e, segnatamente, all'art. 13 - recante "Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR" - ove è previsto infatti che "Al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della



giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 ((in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)), per un contingente massimo di 4.745 unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel limite di spesa annuo di cui al comma 6, così ripartito:

- a) 2.100 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);*
- b) 145 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);*
- c) 2.500 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera l)."*

Il comma 2 del richiamato articolo, poi, reca la ripartizione del contingente nei diversi profili professionali, tra cui figura per l'appunto il tecnico di amministrazione (art. 13, comma 2, lett. h), d.l. 80/2021).

Il successivo art. 16-bis del decreto-legge è dedicato, per l'appunto, alla procedura di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato: "1. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti. Le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della selezione comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia. Il Ministero procede altresì alla formazione di una graduatoria unificata, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all'esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva. Successivamente allo scorrimento della graduatoria*



unificata da parte del Ministero della giustizia fino all'integrale copertura dei posti, la medesima graduatoria è utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta. I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari.

Successivamente all'integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la relativa graduatoria nell'ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all'integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026".

Sicché già dalla piana lettura del quadro normativo d'interesse, si trae l'evidente illegittimità dell'operato di parte resistente, atteso che l'odierna ricorrente è in possesso di tutti i requisiti di partecipazione per la selezione in parola e ha pieno diritto a ottenere la tanto ambita stabilizzazione.

In primo luogo, occorre evidenziare che la ricorrente, come rappresentato in narrativa, in sede di domanda di partecipazione al concorso ha opzionato il distretto di Corte d'Appello di Brescia; solo successivamente, ben 2 anni dopo dall'indizione della procedura, la p.a., al fine di fronteggiare le proprie esigenze organizzative e d'organico, ha convocato la ricorrente presso la sede di Brescia, diversa da quella di sua prima scelta.

Ciò, peraltro, solo ed esclusivamente al fine di poter poi rientrare nella suddetta procedura di stabilizzazione, che ha richiesto, per l'appunto, il possesso di 36 mesi di anzianità di servizio.

Tuttavia, nonostante i sacrifici che la dott.ssa Autunno ha dovuto affrontare in questi 3 anni di attività lavorativa, la stessa non è rientrata tuttavia nell'elenco dei vincitori: ciò è dipeso, si ribadisce, unicamente dall'errore commesso dal Ministero intimato, che ha arbitrariamente "tagliato fuori" dalla stabilizzazione unicamente 4 dipendenti.

Orbene, sulla base delle scelte assunte dal Ministero nell'ambito della citata procedura di stabilizzazione, ad oggi l'impegno e i sacrifici di cui sopra non abbiano trovato alcun riconoscimento e non siano stati adeguatamente valorizzati.



L'Amministrazione ha, dunque, commesso un'evidente e palese disparità di trattamento rispetto ai dipendenti con la stessa qualifica appartenenti ad altri Distretti ovvero ad altri profili professionali del medesimo Distretto, i quali risultano oggi destinatari della stabilizzazione pur avendo maturato un'anzianità di servizio di gran lunga inferiore rispetto all'interessata.

Giova sin d'ora precisare che tale disparità non costituisce un mero inconveniente di fatto, bensì la diretta ed inevitabile conseguenza dell'errore commesso dall'Amministrazione nella definizione delle piante organiche del Distretto di Corte d'Appello di Brescia (13 unità anziché 17): un errore che ben avrebbe potuto e dovuto essere corretto in autotutela – come richiesto dalla ricorrente sin dal 29 giugno 2026, unitamente alle altre 3 dipendenti interessate – senza alcun pregiudizio per i terzi già stabilizzati, e che invece è stato lasciato ricadere per intero, e senza alcuna motivazione, sulla sola sfera giuridica della ricorrente.

La situazione appare ancor più penalizzante alla luce di quanto disposto dal Decreto-Legge 12 giugno 2026, n. 100 all'art. 16 comma 9, dal quale risulta che potranno essere destinatari di proroga esclusivamente i lavoratori che, alla data del 30 settembre 2026, abbiano prestato servizio a tempo determinato per un periodo inferiore a trentasei mesi.

Ne consegue che la ricorrente, avendo già maturato tale requisito, non ha potuto beneficiare né della stabilizzazione né della proroga del rapporto di lavoro, cessando del tutto dal servizio, pur avendo maturato un'anzianità superiore rispetto ad altri lavoratori che, invece, risultano oggi stabilizzati.

La contraddittorietà e l'irragionevolezza dell'operato amministrativo emergono in tutta la loro evidenza ove si ponga mente alla seguente circostanza: a seguito dello scorrimento della graduatoria concorsuale ove la ricorrente era collocata (disposto in data 15.03.2023), nel Distretto di Bari – unica sede indicata dalla ricorrente in sede di partecipazione al concorso – è stato disposto un ulteriore scorrimento distrettuale in data 20 febbraio 2024, ossia circa 8 mesi dopo l'immissione in servizio della ricorrente presso gli Uffici del Distretto di Brescia.

Ebbene, i candidati assunti mediante tale successivo (e più tardivo) scorrimento risultano oggi pienamente stabilizzati, mentre la ricorrente – che presta servizio ininterrottamente sin dal



30.06.2023, con un'anzianità superiore di quasi un anno rispetto a costoro – ne è rimasta illegittimamente esclusa.

Ci si trova, dunque, al cospetto di un autentico paradosso, prima ancora logico che giuridico: se la ricorrente avesse rifiutato la sede di Brescia – che pure aveva accettato solo ed esclusivamente al fine di non perdere la *chance* di rientrare nella procedura di stabilizzazione – ed avesse atteso il successivo scorrimento per essere destinata alla sede realmente prescelta, oggi non solo presterebbe servizio nella città di residenza del proprio nucleo familiare, ma sarebbe financo stata stabilizzata.

È stata, in altri termini, proprio la maggiore disponibilità dimostrata dalla ricorrente – l'aver accettato una sede lontana dalla propria famiglia pur di anticipare l'ingresso in servizio, confidando nella successiva stabilizzazione – a determinarne, per un mero errore di calcolo dell'Amministrazione, l'esclusione dal beneficio che sarebbe altrimenti spettato a chi, assunto dopo di lei, ha prestato un servizio più breve.

Una simile eterogenesi dei fini non può che qualificarsi come manifestamente irragionevole e contraria ai principi di imparzialità, buon andamento e uguaglianza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., risolvendosi in una disparità di trattamento tra situazioni identiche – anzi, a ben vedere, tra una situazione (quella della ricorrente) più meritevole di quella dei soggetti stabilizzati – che non trova alcuna giustificazione oggettiva, se non l'errore che l'Amministrazione avrebbe dovuto e potuto emendare in autotutela.

Pertanto, l'esclusione della ricorrente è avvenuta in assenza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare siffatta determinazione; nè tantomeno la p.a. ha mai fornito riscontro alle diverse richieste stragiudiziali che la ricorrente (anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, nonché della Dirigenza degli Uffici Giudiziari di destinazione) ha trasmesso al Ministero.

Non è dato comprendere, infatti, la ragione per cui, a fronte della stabilizzazione (e, in alcuni casi, della proroga) di tutto il personale inquadrato come Tecnico d'Amministrazione, unicamente 4 unità ne sono rimaste escluse: circostanza che, lungi dal costituire un mero dato statistico, dimostra ex se come l'esclusione non dipenda da un difetto di merito o di requisiti in capo alla ricorrente, bensì da un unico, isolato ed emendabile errore amministrativo.



È così che la determinazione adottata dal Ministero oggi intimato si palesa ancora più pregiudizievole ed, in effetti, lesiva oltre che dello specifico diritto della ricorrente, anche ostativa al raggiungimento di obiettivi di preminente rilevanza pubblica, quali la continuità e la qualità dei servizi giudiziari, come peraltro denunciato dalla stessa Presidente della Corte d'Appello di Brescia in relazione alle gravi scoperture di organico che affliggono il Distretto.

Peraltro, ciò è avvenuto anche in palese violazione del principio del *favor participationis* che permea l'intera materia delle pubbliche selezioni, e che impone all'Amministrazione di improntare il proprio agire – anche nella fase di verifica e rettifica delle graduatorie – alla massima valorizzazione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti, specie quando, come nel caso di specie, l'esclusione non dipenda da un difetto imputabile al candidato, bensì da un errore interamente riconducibile all'Amministrazione procedente.

Né può assumere rilievo dirimente, in senso contrario, un mero limite numerico sulle facoltà assunzionali, posto che tale limite è stato interamente autodeterminato dall'Amministrazione attraverso l'erronea quantificazione dei posti in organico, e non può dunque essere invocato per giustificare, ex post, le conseguenze pregiudizievoli del proprio errore a carico della ricorrente, la quale ha egregiamente svolto ben 3 anni di servizio, risultando peraltro anche destinataria di un attestato di lodevole servizio!

Donde, si insiste per l'accoglimento del presente motivo di ricorso.

2. SULL'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL D.L. 100/2026, ART. 16 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 e 117 COST. SOTTO IL PROFILO DELLA IRRAGIONEVOLEZZA E DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO: IN VIA PRELIMINARE, SULL'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE E UNIONALMENTE CONFORME – IN SUBORDINE, SULL'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Sebbene la prima censura cui è affidato il ricorso risulti, all'evidenza, già di per sé sola in grado di sconfiggere la legittimità degli atti impugnati e di fondare l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, è bene precisare che, nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudice non dovesse



ravvisarne la fondatezza, non potrebbe comunque esimersi dal rilevare la patente irragionevolezza – prima ancora sul piano interpretativo, e poi, in subordine, su quello della legittimità costituzionale – del quadro normativo di cui all’art. 16, comma 9, del d.l. 12 giugno 2026, n. 100, nella parte in cui viene negata la proroga del contratto di lavoro al personale che, al pari della ricorrente, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio per un periodo superiore a trentasei mesi.

Come già rappresentato in punto di fatto, l’odierna Amministrazione resistente ha illegittimamente (e senza neppure addurre alcuna motivazione a riguardo) escluso l’odierna ricorrente dal novero dei candidati vincitori della procedura di stabilizzazione del personale precario del Ministero della Giustizia.

Ciò, come si è già detto, deriva unicamente da un macroscopico errore avvenuto in sede di definizione delle piante organiche del Ministero della Giustizia: in tale occasione infatti, per il Distretto di Corte d’Appello di Brescia sono state previste 13 unità, in luogo delle 17 effettive!

Nè tantomeno la ricorrente ha potuto beneficiare della proroga del contratto di lavoro già stipulato, a causa dell’illegittima previsione di cui al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, che all’art. 16, comma 9, dispone *“Al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”*.

Ciò che, però, appare del tutto assurdo e paradossale è che, con specifico riferimento al Distretto di Corte d’Appello di Brescia (di interesse della ricorrente), non è stato pubblicato alcun elenco di legittimati alla proroga dei contratti di lavoro, poiché tutti i candidati partecipanti alla procedura



comparativa sono risultati vincitori: tutti, eccetto l'odierna ricorrente e altre 3 candidate (Accursio Serena, Lattuca Dafne, Nicotra Valentina).

IN VIA PRELIMINARE: SULL'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE E UNIONALMENTE CONFORME DELL'ART. 16, COMMA 9, D.L. 100/2026

Prima ancora di sollecitare l'intervento della Corte Costituzionale, appare doveroso segnalare a Codesto On.le Tribunale come la disposizione in commento sia suscettibile – anzi, debba essere assoggettata, in ossequio al canone ermeneutico dell'interpretazione conforme a Costituzione e al diritto dell'Unione – di una lettura che ne escluda l'applicazione al caso di specie, senza necessità di scrutinio di legittimità costituzionale.

Ed invero, la *ratio* della disposizione è di immediata evidenza: il Legislatore ha inteso limitare la proroga trimestrale a chi, non avendo ancora maturato 36 mesi di servizio, non poteva ancora aspirare alla stabilizzazione, presumendo – all'opposto – che chi avesse già maturato tale anzianità fosse già stato, per ciò solo, regolarmente stabilizzato. Si tratta, in altri termini, di una norma-ponte pensata per coprire una situazione di mero fatto (l'attesa del perfezionamento del requisito temporale), non per introdurre una regola di esclusione automatica e indiscriminata nei confronti di chi quel requisito lo ha già maturato.

Il caso della ricorrente, tuttavia, rappresenta esattamente l'ipotesi che il Legislatore non ha previsto e che la *littera legis*, applicata meccanicamente, finisce paradossalmente per colpire una lavoratrice che ha maturato 36 mesi di servizio non perché regolarmente stabilizzata, ma perché illegittimamente esclusa dalla stabilizzazione a causa di un errore interamente imputabile all'Amministrazione.

Applicare a tale situazione la medesima esclusione pensata per chi ha maturato i 36 mesi, essendo già stato stabilizzato, tradisce la *ratio* della norma anziché attuarla, e produce l'effetto abnorme di lasciare la ricorrente priva di ogni tutela – né stabilizzata, né prorogata – per un errore che non le è in alcun modo ascrivibile.

Si chiede, pertanto, che Codesto On.le Tribunale, in via preliminare, interpreti l'art. 16, comma 9, del d.l. 100/2026 nel senso che il requisito ostativo dei "36 mesi di servizio" non possa essere opposto a chi, come la ricorrente, non sia stato stabilizzato per un errore riconosciuto e imputabile



esclusivamente all'Amministrazione procedente, disapplicando per l'effetto, nel caso concreto, la clausola di esclusione dalla proroga.

IN SUBORDINE: SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Ove Codesto On.le Tribunale non dovesse ritenere percorribile la via interpretativa sopra illustrata, si chiede che il presente giudizio venga sospeso e che gli atti siano rimessi alla Corte Costituzionale, non essendo manifestamente infondata né irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 9, del d.l. 100/2026, per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117, comma 1, Cost. (quest'ultimo in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE), nella parte in cui la disposizione, non distinguendo tra chi ha maturato 36 mesi di servizio essendo stato regolarmente stabilizzato e chi, come la ricorrente, ha maturato la medesima anzianità pur essendone stato illegittimamente escluso per errore dell'Amministrazione, esclude quest'ultima categoria di lavoratori tanto dalla stabilizzazione quanto dalla proroga, per i seguenti profili:

a) **contrasto dell'art. 16, comma 9, del decreto-legge n. 100/2026 con l'art. 3 della Costituzione:** la norma, nell'escludere dalla proroga chiunque abbia maturato 36 mesi di servizio, senza distinguere tra chi tale anzianità l'abbia maturata essendo già stato regolarmente stabilizzato (per cui la proroga sarebbe superflua) e chi, come la ricorrente, l'abbia maturata pur essendo stato illegittimamente escluso dalla stabilizzazione per un errore riconosciuto dell'Amministrazione, tratta in modo identico due situazioni radicalmente diverse, in violazione del principio di eguaglianza sostanziale e di ragionevolezza. La disparità di trattamento è resa ancor più manifesta dal raffronto con il personale assunto in epoca successiva alla ricorrente e con minore anzianità di servizio, che risulta oggi regolarmente stabilizzato: sicché, a parità di errore procedurale, la sola circostanza di aver maturato un requisito temporale ulteriore si traduce, per la ricorrente, in un trattamento deteriore anziché in un titolo di preferenza.

b) **contrasto dell'art. 16, comma 9, del decreto-legge n. 100/2026 con l'art. 4 della Costituzione:** la rigidità applicativa della norma, insensibile a situazioni patologiche come quella di specie, comprime irragionevolmente il diritto al lavoro della ricorrente, la quale ha già dimostrato –



attraverso il superamento della prova selettiva con il punteggio massimo e con 3 anni di servizio prestato ininterrottamente e con lodevole valutazione – la piena idoneità a ricoprire il ruolo cui aspira, senza che tale dimostrata idoneità trovi alcun riconoscimento normativo a fronte di un errore non imputabile alla lavoratrice.

c) **contrasto dell'art. 16, comma 9, del decreto-legge n. 100/2026 con l'art. 97 della Costituzione**: la norma, per come applicata dall'Amministrazione, consente a quest'ultima di scaricare sulla singola lavoratrice le conseguenze pregiudizievoli di un proprio errore organizzativo (l'erronea quantificazione delle piante organiche), anziché emendarlo in autotutela, in aperto contrasto con il principio del buon andamento e con il dovere dell'Amministrazione di perseguire, nel modo più adeguato, l'interesse pubblico e le posizioni soggettive dei cittadini con essa in rapporto.

d) **contrasto dell'art. 16, comma 9, del decreto-legge n. 100/2026 con l'art. 117 Costituzione**, in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, che vieta di riservare ai lavoratori a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori in situazione comparabile per il solo fatto di avere un contratto a termine, salvo che un trattamento differenziato sia giustificato da ragioni oggettive. Nel caso di specie, il criterio distintivo adottato dal Legislatore nazionale – la durata del servizio già prestato – penalizza proprio chi vanta un'anzianità di servizio maggiore, ossia il dato che, in ogni logica di valorizzazione del lavoro a termine, dovrebbe deporre a favore e non a sfavore del lavoratore interessato: un simile rovesciamento della logica di tutela sottesa alla normativa unionale in materia di lavoro a tempo determinato non appare sorretto da alcuna ragione oggettiva, quantomeno con riferimento a chi, come la ricorrente, non è stato stabilizzato per un errore dell'Amministrazione.

I rilievi sin qui svolti rendono evidente la rilevanza della questione (posto che dal suo accoglimento dipende la stessa possibilità per la ricorrente di essere ammessa alla proroga, e per l'effetto di conservare, medio tempore, la propria posizione lavorativa) e la non manifesta infondatezza della stessa, per le ragioni sopra illustrate.



Donde, la fondatezza della presente richiesta, sia in via principale (quanto all'interpretazione costituzionalmente e unionalmente conforme), sia, in subordine, quanto alla rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.

3. SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO: ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'operato di parte intimata, nel caso di specie, appare dunque censurabile sotto un ulteriore aspetto.

Invero, i provvedimenti emessi dal Ministero nell'ambito della procedura *de qua*, hanno in modo inevitabile ingenerato un legittimo affidamento nei suoi destinatari, tra cui la ricorrente, la quale ha ragionevolmente organizzato la propria vita personale e professionale, confidando nella successiva assunzione a tempo indeterminato.

Mai avrebbe potuto la ricorrente prevedere addirittura l'esclusione dalla graduatoria *de qua*, in una tempistica così contenuta.

Tale determinazione, di fatto, ha vanificato del tutto le legittime aspettative della stessa, che se avesse avuto una conoscenza anticipata della situazione di fatto, certamente avrebbe valutato l'ipotesi di agire diversamente.

Alla luce di quanto sinora esposto, la condotta di controparte si profila, dunque, illegittima, in quanto violativa, oltre che del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., anche dei superiori canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che vincolano l'agire della P.A. nei suoi rapporti con i privati, segnatamente nell'ambito di quel peculiare contatto sociale che scaturisce dalla partecipazione ad una procedura selettiva.



Quanto sopra descritto ha determinato un *vulnus* di tutela del principio del legittimo affidamento dell'odierna ricorrente che, dopo ben 3 anni di servizio espletati egregiamente, non poteva certo immaginare di essere, in un momento successivo, esclusa dalla stabilizzazione.

Sul punto, ha avuto già modo di pronunciarsi il tanto il Giudice amministrativo, quanto la Suprema Corte di Cassazione, chiarendo che: *«il principio della tutela del legittimo affidamento nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Bélàné Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa»* (T.A.R. Veneto, 17.06.2019 n. 715; Cass.

civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603).

Nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, poi, *«il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico»* (Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4392).

Ad assumere concreta rilevanza è, infatti, l'elemento "tempo", il cui decorso tende ad attenuare progressivamente l'interesse pubblico ad annullare, riducendone l'attualità e la concretezza, nonché favorisce il consolidamento progressivo dell'affidamento ingenerato dall'atto in merito alla legittimità del provvedimento e, quindi, l'assetto degli interessi privati» (cfr., in tal senso, *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2009, n.17; TAR Lombardia, sez. II, 11 novembre 2008, n. 5308; TAR Campania, Napoli, sez. II, 23 settembre 2008, n. 10620; *idem*, sez. VIII, 1° ottobre 2008, n. 12321).

Come statuito in altri casi, nei quali i ricorrenti si sono rivolti al Consiglio di Stato alla luce dell'intervenuto superamento delle varie fasi concorsuali, *«diversamente da quanto asserito dal giudice di prime cure, l'appellante nutre un legittimo affidamento in ordine al consolidamento della relativa posizione sostanziale, avendo certamente dimostrato il possesso di tutte le capacità richieste per ricoprire il ruolo cui aspira a seguito dell'ammissione alla prova preselettiva e al prosieguo dell'iter concorsuale»*, sussistendo la



«negata tutela del legittimo affidamento riposto dall'odierno appellante che, avendo superato le prove selettive dell'esame scritto ed essendo iscritto al percorso formativo/professionale, in fase avanzata, ha confidato nell'intangibilità della specifica posizione» (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7369 del 4/11/2021).

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, risulta evidente la necessità per la ricorrente di ottenere una revisione della propria posizione, al fine di essere immessa nella graduatoria finale *de qua* e, dunque, essere stabilizzata.

4. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

Non recedendo da nessuna delle precedenti argomentazioni, giova altresì precisare che il comportamento illegittimo della Pubblica Amministrazione, ha altresì cagionato un nocumento patrimoniale e non patrimoniale alla dott.ssa Autunno.

L'illegittima condotta del Ministero della Giustizia, consistita nella mancata tempestiva assunzione dell'odierna ricorrente a tempo pieno e indeterminato, integra un vero e proprio inadempimento degli obblighi gravanti sulla Pubblica Amministrazione.

Tale inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., fonda il diritto della ricorrente a ottenere il pieno risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che ne sono diretta e immediata conseguenza.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è consolidata nell'affermare che, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, la tardiva assunzione dovuta a un comportamento illegittimo della P.A. non genera un diritto al pagamento delle retribuzioni in sé, ma un diritto al risarcimento del danno.

Le retribuzioni, infatti, costituiscono il corrispettivo sinallagmatico della prestazione lavorativa, che nel periodo di ritardo non è stata resa. La pretesa del lavoratore, pertanto, non ha natura retributiva, ma risarcitoria, e trova il suo fondamento nella responsabilità per inadempimento dell'Amministrazione.

Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: *«in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei*



successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro; il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori» (Cassazione civile sez. lav., 25/07/2023, n. 22294).

Tale principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la quale ha chiarito che il rimedio all'inadempimento dell'Amministrazione, prima dell'effettiva costituzione del rapporto, non può che essere risarcitorio.

Nel caso di specie, il danno subito dalla Dott.ssa Autunno si articola in diverse componenti, come di seguito rappresentato.

A) Il danno patrimoniale

Il pregiudizio patrimoniale sofferto dalla ricorrente consiste, in primo luogo, nel lucro cessante, rappresentato dalla perdita delle retribuzioni che avrebbe percepito se fosse stata tempestivamente assunta in data 01.07.2026. Tale danno deve essere commisurato a tutte le componenti retributive (stipendio tabellare, indennità, tredicesima mensilità, etc.) che le sarebbero spettate per il periodo compreso tra la data di prima immissione in servizio dei vincitori (1 luglio 2026) e la sua effettiva assunzione.

Spetterà all'Amministrazione convenuta, dunque, secondo le regole ordinarie di riparto dell'onere probatorio, fornire l'eventuale prova dell'*aliunde perceptum*, ovvero che la ricorrente abbia percepito altri redditi da lavoro nel periodo di ritardo, o della sua negligenza nel cercare un'altra occupazione.

A tal fine, la giurisprudenza ha chiarito che i dati fiscali assumono rilevanza probatoria primaria e possono essere acquisiti anche d'ufficio dal Giudice per accertare la situazione reddituale del lavoratore.



Inoltre, il danno patrimoniale si estende alla perdita del trattamento di fine rapporto (TFR) che sarebbe maturato nel medesimo periodo.

B) Il danno da perdita di chance

Al danno patrimoniale si aggiunge un'autonoma e distinta voce di danno non patrimoniale, consistente nella perdita di *chance*.

Come già evidenziato in fatto, la mancata assunzione (o, nella migliore delle ipotesi, il ritardo nell'assunzione) ha causato alla Dott.ssa Autunno un pregiudizio irreparabile alla sua progressione professionale e di carriera.

La perdita di *chance* costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo, consistente nella perdita di una possibilità attuale: in tali ipotesi, l'onere del lavoratore è quello di provare, anche in via presuntiva e probabilistica, il nesso causale tra l'inadempimento e la concreta possibilità di conseguire un risultato utile.

Nel caso di specie, è di tutta evidenza che la ricorrente ha diritto ad essere stabilizzata, previa conversione del contratto di lavoro stipulato, sulla base della procedura indetta dal Ministero: tale opportunità, tuttavia, è stata irrimediabilmente frustrata a causa dell'illegittimo operato dell'Amministrazione.

Tale danno, distinto dal mero lucro cessante per la mancata percezione delle retribuzioni, merita un autonomo ristoro, da liquidarsi in via equitativa da parte di codesto On.le Tribunale.

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha subito una lesione del diritto all'assunzione per via dell'illegittimo operato dell'Amministrazione procedente la quale, anche alla stregua di quanto ampiamente argomentato, ha agito in contrasto non solo con le disposizioni della *lex specialis*, ma anche con l'insieme dei principi che permeano le varie fasi del procedimento amministrativo e, più in generale, l'intera materia dei concorsi pubblici nel nostro ordinamento.

La condotta fin qui descritta ha frustrato in maniera del tutto illegittima le aspettative della ricorrente stessa: sicché, ella ha ingiustamente subito una lesione sia del suo diritto all'assunzione sia del legittimo affidamento che aveva riposto nei confronti della procedura selettiva e del suo regolare espletamento, affinché potesse rientrare tra i candidati vincitori, cui la *lex specialis* ha



ricollegato la sottoscrizione del contratto di lavoro e la contestuale presa di servizio a partire dall'01 luglio 2026.

Non solo.

La ricorrente ha ragionevolmente organizzato la propria vita personale e professionale confidando sulla possibilità (quasi certezza) di poter essere stabilizzata nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia e per tale ragione non ha partecipato ad alcuna procedura concorsuale nelle more indetta dallo stesso Ministero o da altre PP.AA., pur presentando la stessa un ottimo CV professionale, a fronte di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, una specializzazione, l'Abilitazione all'esercizio della Professione Forense e 36 mesi di servizio maturati presso la p.a.

Suddetta lesione, dunque, è identificabile in una ingiusta c.d. perdita di *chance*, configurabile come una lesione della concreta occasione favorevole di conseguire un determinato bene, che non si configura quale mera aspettativa di fatto, bensì come entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione economica.

Proprio con riferimento al c.d. danno da perdita di *chance*, recentemente l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha ritenuto che "[...] il danno da perdita di chance si configura quando, per effetto dell'illegittimo o del mancato esercizio del potere amministrativo, il titolare di un interesse legittimo pretensivo perde definitivamente la possibilità di conseguimento di un bene della vita di incerta realizzazione.

In merito alla qualificazione giuridica della chance sono state elaborate differenti tesi.

Secondo la tesi cd. "ontologica", la chance costituisce un bene giuridico autonomo che esiste nel patrimonio del danneggiato e che va risarcito quale danno attuale da tenere distinto dal bene finale che l'interessato aspira a ottenere o a conservare; in questo caso, il danno asseritamente subito deve essere riportato alle categorie del danno attuale e del danno emergente e il danneggiato ha l'onere di provare, sotto il profilo causale, la lesione della chance, nella sua effettiva consistenza e nella sua derivazione causale dal comportamento dell'amministrazione e non la probabilità del cd. "danno finale". Secondo la tesi cd. "eziologica" la chance costituisce un'occasione persa e si identifica in un bene astratto e futuro, ossia nel bene che il danneggiato avrebbe probabilmente ottenuto se non vi fosse stato il comportamento illecito altrui; in questa accezione, la chance viene pertanto riportata nell'ambito della categoria del lucro cessante e costituisce una particolare tipologia di "danno futuro". Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che l'Adunanza



plenaria del Consiglio di Stato sembra propendere per la tesi c.d. "ontologica", qualificando la chance alla stregua di una posta attiva del patrimonio del danneggiato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 marzo 2025 n. 1962); l'Adunanza plenaria, nella sentenza 23 aprile 2021 n. 7, ha evidenziato infatti che la chance è "... considerata ormai, sia dalla giurisprudenza civile sia dalla giurisprudenza amministrativa, una posizione giuridica autonomamente tutelabile - morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole (e in ciò distinta dall'elemento causale dell'illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa)- purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata e nella quale può quindi essere ricondotta la pretesa risarcitoria [...]" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19/01/2026, n. 417).

Sicché, quanto fin qui affermato basta a far ritenere che la dott.ssa Autunno ha subito un danno attuale coincidente con un pregiudizio patrimoniale per mancato percepimento delle mensilità retributive opportunamente spettanti, nonché per la negata assunzione a far data dall'01 luglio 2026.

Ciò, peraltro, risulta essere corroborato anche dai principi elaborati, sul punto, dal G.A. che, in un caso simile a quello qui prospettato e relativo ad una domanda risarcitoria da perdita di chance, ha ampiamente argomentato che "[...] quanto al riconoscimento del danno da perdita di chance, deve rammentarsi che esso, per costante giurisprudenza presuppone "una rilevante probabilità del risultato utile" frustrata dall'agire illegittimo dell'amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1403), non identificabile nella perdita della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile (Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2017, n. 6088), se non addirittura - secondo più restrittivi indirizzi - la prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento (Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2016, n. 762) o quella che l'interessato si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava (Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4822; Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4431; 22 dicembre 2013, n. 6230). In altri termini, il risarcimento in parola può essere riconosciuto solo quando la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (Cass. civ., Sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22376; Sez. lav., 11 ottobre 2017, n. 23862)" (cfr. TAR Lazio, sede di Roma, Sez. I bis, 24/04/2019, n. 5178).



C) Il danno non patrimoniale in senso stretto: il danno morale e il danno all'immagine professionale

Alle superiori voci di danno si affianca, quale ulteriore ed autonoma posta risarcitoria, il danno non patrimoniale in senso stretto – comprensivo del danno morale soggettivo e del danno all'immagine professionale – patito dalla ricorrente per effetto della condotta gravemente colposa tenuta dall'Amministrazione resistente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218 e 2059 c.c.

Sotto il profilo del danno morale, l'illegittima esclusione della ricorrente dalla procedura di stabilizzazione – unitamente al silenzio serbato dall'Amministrazione a fronte delle plurime istanze di autotutela e diffide trasmesse dalla ricorrente, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali e della Dirigenza degli Uffici Giudiziari di destinazione – ha determinato in capo alla dott.ssa Autunno un autonomo pregiudizio di natura morale, consistito in uno stato di ansia, frustrazione e sofferenza psicologica, aggravato dalla consapevolezza di essere stata l'unica, insieme a sole altre 3 colleghe, a subire le conseguenze di un errore interamente riconducibile all'Amministrazione, nonché dalla concreta prospettiva di dover abbandonare, da un giorno all'altro, un percorso professionale costruito anche con rilevanti sacrifici personali, avendo la ricorrente accettato di prestare servizio in una sede distante dal proprio nucleo familiare pur di non perdere la possibilità di stabilizzazione.

Tale pregiudizio è risarcibile ogniqualvolta l'illegittimo esercizio della funzione amministrativa determini la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto, quale il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e alla dignità della persona (art. 2 Cost.), superando la soglia minima di tollerabilità e non risolvendosi in un mero disagio contingente.

Sotto il profilo del danno all'immagine professionale, l'esclusione della ricorrente dal novero dei vincitori, resa manifesta nell'ambiente lavorativo di appartenenza – ove la dott.ssa Autunno ha continuato a prestare servizio insieme a colleghi tutti dichiarati vincitori della medesima procedura – ha esposto la ricorrente a un ingiusto pregiudizio della propria reputazione professionale, ingenerando presso i colleghi, i superiori gerarchici e gli utenti del servizio l'erroneo convincimento di un demerito personale della ricorrente, laddove l'esclusione era in realtà interamente riconducibile a un errore dell'Amministrazione.



Tale pregiudizio assume rilievo autonomo rispetto al danno morale in senso stretto, incidendo sulla proiezione sociale della persona e sulla considerazione di cui la stessa gode nell'ambiente professionale di riferimento, con ricadute potenzialmente pregiudizievoli anche in vista di future procedure selettive cui la ricorrente dovesse partecipare.

Trattandosi di pregiudizi per loro natura non suscettibili di rigorosa dimostrazione contabile, gli stessi possono essere provati anche a mezzo di presunzioni semplici, tratte dalla notorietà del fatto lesivo e dalle concrete circostanze di tempo e di luogo in cui si è consumata la condotta dell'Amministrazione, e devono essere liquidati dal Giudice in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto della gravità della condotta, della sua protrazione nel tempo e dell'assenza di qualsivoglia forma di ristoro, anche solo morale (quale una tempestiva rettifica in autotutela), da parte dell'Amministrazione resistente.

SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Con riferimento al danno patrimoniale subito da parte ricorrente si ritiene che esso debba essere quantificato in misura pari alle retribuzioni nette (come da cedolini) non percepite dall'01 luglio 2026 (data cui la ricorrente avrebbe dovuto essere immessa in servizio).

Il danno da perdita di *chance*, il danno morale e il danno all'immagine professionale, per le ragioni sopra esposte, dovranno invece essere liquidati da Codesto On.le Tribunale in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., tenuto conto della gravità della condotta dell'Amministrazione, della sua durata e delle concrete circostanze del caso di specie.

In conclusione, l'inadempimento del Ministero della Giustizia all'obbligo di assumere la ricorrente, una volta accertato il suo diritto sulla base della *lex specialis* di concorso, la espone all'obbligo di risarcire integralmente i danni patrimoniali (lucro cessante) e non patrimoniali (perdita di *chance*) subiti dalla Dott.ssa Autunno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

1. Sull'ammissibilità del procedimento cautelare c.d. "ante causam"



Come è noto, i provvedimenti d’urgenza, nel sistema di tutela giurisdizionale civile, assolvono alla funzione di munire di tutela cautelare tutti i diritti che, a causa della mancanza di misure cautelari tipiche, potrebbero subire un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo necessario a far valere il diritto stesso in via ordinaria.

Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone infatti di assicurare al cittadino, ogni volta che l’urgenza lo richiede, l’attuazione di adeguate misure cautelari le quali impediscano che la decisione sul merito sia irrimediabilmente pregiudicata o vanificata da eventi che possono verificarsi durante o prima dello svolgimento del giudizio.

In sostanza, la tutela in via d’urgenza permette di assicurare l’efficacia ed il rendimento pratico del provvedimento principale ogni qual volta il divario fra gli effetti conseguibili con quest’ultimo e il contenuto originario del diritto leso o minacciato sia estremamente ampio.

In conseguenza di tali pacifiche considerazioni (per tutte, si veda Corte Cost. 28/06/1985 n. 190), si deve rilevare che non sussiste alcuna preclusione al ricorso alla tutela cautelare urgente (in presenza dei requisiti di legge).

Ora, nel caso di specie, ci si trova dinnanzi al c.d. pericolo da tardività del provvedimento a cognizione piena, ovvero il pericolo che la mera durata del processo, col protrarre nel tempo lo stato di insoddisfazione del diritto, sia essa stessa causa di pregiudizio.

In tutti questi casi, infatti, il provvedimento cautelare mira ad accelerare la soddisfazione in via provvisoria del diritto, poiché il *periculum in mora* è costituito non già da un mutamento della situazione di fatto o di diritto su cui dovrà incidere la futura sentenza cognizione piena, bensì proprio dal protrarsi dello stato di insoddisfazione del diritto di cui si contende nel giudizio di merito a cognizione piena.

Ed è proprio l’ipotesi in cui versa attualmente la ricorrente: nel caso di specie, infatti, la dott.ssa Autunno è ad oggi lesa nel proprio diritto all’assunzione a tempo pieno e indeterminato e il trascorrere del tempo, di giorno in giorno, non fa che aggravare la propria situazione economica e familiare.

2. Sulla fondatezza della domanda cautelare



Le illustrate ragioni in diritto rendono palese la sussistenza del *fumus boni iuris*. Inoltre, dalle considerazioni che precedono emerge come, nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, siano altresì sussistenti le ragioni di gravità e urgenza (*periculum in mora*) che legittimano la richiesta adozione della misura cautelare che permetta all'odierna parte ricorrente di ottenere l'immediata assunzione a tempo pieno e indeterminato presso l'Ufficio di destinazione.

In particolare, l'estrema gravità ed urgenza è giustificata dalla circostanza secondo la quale la ricorrente è incorsa - non per suo volere - nella scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 30.06.2023 e si trova, dunque, ad oggi in stato di disoccupazione.

Pertanto, a causa dell'operato di parte intimata, la ricorrente sta, attualmente, subendo ingenti danni anche in termini di forte stress psicologico, che rischiano di divenire irreparabili nelle more dello svolgimento di un giudizio di merito.

Si ripete che la ricorrente ha ragionevolmente organizzato la propria vita personale e professionale confidando sulla possibilità (quasi certezza) di poter essere stabilizzata nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia e per tale ragione non ha partecipato ad alcuna procedura concorsuale nelle more indetta dallo stesso Ministero o da altre PP.AA., pur presentando la stessa un ottimo CV professionale, a fronte di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, una specializzazione, l'Abilitazione all'esercizio della Professione Forense e 36 mesi di servizio maturati presso la p.a.

Per le stesse ragioni, la ricorrente ha organizzato il proprio matrimonio, auspicando di ottenere un trasferimento a Foggia (ove risiede il compagno), una volta conclusa la procedura di stabilizzazione.

Pertanto, ove codesto Ecc.mo Giudice non dovesse emettere l'invocata misura cautelare, parte ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile, consistente, per l'appunto, nella definitiva perdita del posto di lavoro.

È appena il caso di rammentare come lo strumento cautelare sia volto, in casi analoghi a quello in parola, ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto,



funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

A ciò si aggiunga, poi, a ulteriore fondamento della richiesta ivi formulata, che nessun danno subirebbe la p.a. intimata dalla concessione dell'auspicata misura cautelare: anzi, al contrario, si è già dimostrata, da un lato, la carenza d'organico che attualmente interessa l'Ufficio di destinazione della ricorrente (denunciata dalla stessa Presidente della Corte d'Appello di Brescia), e dall'altro, l'esperienza e la competenza maturata dalla dott.ssa Autunno nei 3 anni di servizio proficuamente svolti presso la Corte d'Appello *de qua*.

Non si ravvisa, dunque, alcun pregiudizio a carico del Ministero intimato nell'ipotesi in cui venisse disposta l'assunzione immediata della ricorrente nell'Ufficio di destinazione.

Donde, si insiste per l'accoglimento della presente richiesta cautelare.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto parte ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

a codesto On.le Tribunale, adito in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza ex art. 415 c.p.c. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi impugnati e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, accogliere le seguenti conclusioni:

IN VIA CAUTELARE

e *inaudita altera parte* stante la sussistenza del *fumus boni iuris* e l'urgenza di provvedere o, se del



caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti

I. ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi citati in parte narrativa in quanto lesivi della posizione giuridica soggettiva della parte ricorrente;

II. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente all'immediato re-inserimento in servizio, tramite l'inclusione nella graduatoria definitiva della selezione comparativa afferente alla figura professionale di Tecnico di amministrazione, per il Distretto di Corte d'Appello di Brescia e, per l'effetto, all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, a far data dal 01.07.2026, previa stipula del relativo contratto di lavoro, con ogni conseguenza di legge;

III. in ogni caso, adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

NEL MERITO

1. in via preliminare: ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, **sospendere il giudizio** e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per le ragioni di legittimità costituzionale sopra esposte concernenti il contrasto dell'art. 16, comma 9, del d.l. 100/2026 per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione;

2. ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi di cui in epigrafe;

3. conseguentemente, **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente all'immediato inserimento nella graduatoria definitiva della selezione comparativa afferente alla figura professionale di Tecnico di amministrazione, per il Distretto di Corte d'Appello di Brescia e, per l'effetto, all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, a far data dal 01.07.2026, previa stipula del relativo contratto di lavoro, con ogni conseguenza di legge;

4. per l'effetto, e per tutte le motivazioni di cui in ricorso, **condannare le Amministrazioni resistenti**, ciascuna per quanto di propria competenza, a provvedere all'immediato inserimento della ricorrente nella graduatoria definitiva della selezione comparativa afferente alla figura professionale di Tecnico di amministrazione, per il Distretto di Corte d'Appello di Brescia e, per



l'effetto, all'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso il Tribunale di Mantova, a far data dal 01.07.2026, previa stipula del relativo contratto di lavoro, con ogni conseguenza di legge;

5. conseguentemente, **condannare le Amministrazioni**, a vario titolo coinvolte, al risarcimento del danno subito, anche in via equitativa, dall'odierna ricorrente a causa dell'inerzia e delle lungaggini della stessa procedura, che ha comportato una perdita economica importante, nonché ripercussioni considerevoli a livello psicologico.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, **da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.**

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e, ai sensi del d.P.R. 30/05/2002 n. 115 (T.U. spese giustizia), il contributo unificato è pari a Euro 259,00.

Salvis iuribus.

Roma, 6 luglio 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata

I. SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Contratto individuale di lavoro;
2. Domanda di partecipazione al concorso indetto nel 2022;
3. Domanda di partecipazione per la procedura di stabilizzazione;
4. Bando della procedura di stabilizzazione;
5. Graduatoria finale della procedura di stabilizzazione - Distretto di Brescia;
6. Elenco sedi territoriali profilo Tecnici d'Amministrazione;
7. Piante organiche tecnici di amministrazione e AUPP;
8. Avvisi e provvedimenti pubblicati dal Ministero;
9. Richiesta in autotutela inviata dalla ricorrente;
10. Nota della Presidenza della Corte d'Appello di Brescia;
11. Note inviate dalle sigle sindacali;





STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

- 12. Nota inviata dall'Associazione Dirigenti Giustizia;
- 13. Attestato di lodevole servizio;
- 14. Dichiarazione di esenzione CU.

Roma, 6 luglio 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata

